Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 aprile 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Calabria

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 95 DEL 22 APRILE 1985:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1985.

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1985.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1985.

Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

(Da 1985 a 1987)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. 1179.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 222 - il testo a partire da: « Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti: ... » fino al termine è soppresso e sostituito come segue:

« Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti:

per il corso di laurea in ingegneria civile edile: 10) disegno II (civile);

per il corso di laurea in ingegneria civile idraulica: 10) topografia (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria civile trasporti: 10) probabilità e statistica (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facoltà);

per i corsi di laurea in ingegneria aeronautica e navale e meccanica: 10) chimica applicata (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria meccanica: 10) programmazione dei calcolatori elettronici (insegnamento del triennio obbligatorio della facoltà);

per il corso di laurea in ingegneria chimica: 10) chimica II (insegnamento del triennio sul piano della facoltà);

per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica: 11) tecnologie generali dei materiali (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facoltà);

per il corso di laurea in ingegneria elettronica: 10) programmazione dei calcolatori elettronici (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facoltà) ».

Art. 224 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale del corso di laurea in ingegneria civile sezione idraulica è soppresso l'insegnamento di « topografia ».

Nell'art. 226, concernente gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria meccanica, all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale è aggiunto l'insegnamento di « chimica applicata »; nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono soppressi gli insegnamenti di:

chimica industriale;

programmazione dei calcolatori elettronici;

metallurgia e metallografia,

e sono inseriti i seguenti insegnamenti:

complementi di matematica;

meccanica delle vibrazioni.

Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da « cinque » a « sei ».

Art. 227 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria elettronica è soppresso l'insegnamento di « programmazione dei calcolatori elettronici ».

Nell'art. 228, concernente il corso di laurea in ingegneria chimica, all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale è aggiunto l'insegnamento di « chimica fisica »; nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà sono soppressi gli insegnamenti di:

chimica II;

misure e controllo,

ed è inserito l'insegnamento di « dinamica e controllo dei processi chimici ».

Art. 229 - nell'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria navale e meccanica l'insegnamento di « macchine marine » cambia la denominazione in quella di « impianti di propulsione navale ».

Art. 230 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria aeronautica è aggiunto l'insegnamento di « programmazione dei calcolatori elettronici ».

Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da « sei ». a « cinque ».

Art. 231 - all'elenco degli insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà del corso di laurea in ingegneria elettronica è aggiunto l'insegnamento di «calcolatori elettronici».

Inoltre il numero degli insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 232, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione, è modificato da «sei» a «cinque».

Art. 232 - nell'elenco degli insegnamenti a scelta dello studente sono soppressi i seguenti insegnamenti:

analisi e simulazione dei processi;
apparecchiature elettriche ausiliarie;
applicazioni di elettronica;
calcolatori elettronici;
chimica analitica e strumentazione;
complementi di controllo;
dinamica del volo spaziale;
elementi costruttivi di missili;
elettronica delle forme d'onde;
estimo navale;
fisica III;
impianti per la produzione di energia;
impianti termotecnici;
meccanica dei mezzi plurifasici;
organizzazione dei servizi aerei;
progetto di macchine marine;
regolazione e controlli industriali;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
stabilità dell'equilibrio e calcolo delle strutture in parete sottile;
tecnica del freddo;
tecniche di controllo dei processi aleatori;
teoria e tecnica delle vibrazioni.

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

affidabilità e sicurezza nell'industria chimica;
analisi dei sistemi elettrici di potenza;
analisi strumentale e prove su materiali;
complementi di controlli;
complementi di meccanica applicata alle macchine;
controllo dei sistemi stocastici;
elaborazione dei dati biomedici;
energetica;
impianti di condizionamento;
microelettronica;
tecnica del controllo ambientale;
teoria delle onde e comportamento della nave in mare ondoso;
impianti navali;
metallurgia e metallografia;
misure e norme di collaudo.

Inoltre nel medesimo elenco è modificata la denominazione dei seguenti insegnamenti come segue:

Da	A
Cinetica chimica	Ingegneria delle reazioni chimiche
Cinetica diffusionale	Principi di ingegneria biochimica
Fenomeni di trasporto in fluidi	Principi di ingegneria chimica II
Misure elettriche II (collaudi)	Misure sulle macchine e gli impianti elettrici
Sicurezza delle navi nucleari	Sicurezza della nave
Tribologia	Tribologia e lubrificazione
Conversione statica dell'energia	Conversione statica della energia elettrica

L'insegnamento di «teoria e tecnica delle vibrazioni» cambia la denominazione in quella di «meccanica delle vibrazioni» ed è eliminato dall'art. 232 e trasferito nell'art. 226.

Gli articoli 233, 234 e 235, sono soppressi e sostituiti come appresso:

Art. 233. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami delle materie contenute nell'ultimo piano di studi approvato, qualora non segua il piano di studio previsto dall'ordinamento didattico vigente - tabella XXIX.

Art. 234. — Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulle materie e in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti.

L'esame di laurea consiste nella discussione di elaborati all'uopo preparati dai candidati.

Le modalità di svolgimento degli elaborati e dell'esame di laurea sono stabilite dal consiglio di facoltà con apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dal R.S. n. 1269 del 4 giugno 1938.

Art. 235. — Per i laureati che intendono conseguire presso la facoltà di ingegneria una seconda laurea il consiglio di facoltà dà luogo alla convalida di esami sostenuti e fissa l'anno di iscrizione. Tale procedura vale anche per gli studenti che intendono trasferirsi da altra facoltà o passare da uno ad altro corso di laurea della facoltà di ingegneria.

Fermo resta che per i laureati la durata complessiva degli studi, tenuto conto degli anni già seguiti nel corso di laurea di provenienza, non può essere inferiore a sei anni.

Nell'art. 240, concernente gli istituti della facoltà di ingegneria, il secondo comma è soppresso e sostituito come segue:

«Per il funzionamento e l'organizzazione dei suddetti istituti polidisciplinari, si fa rinvio a quanto stabilito in materia dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. **142.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

chimica tossicologica forense;
terapia pediatrica sistematica;
semeiotica pediatrica;
scienze dell'ortogenesi;
chirurgia oncologica;
chirurgia endocrinologica;
chirurgia d'urgenza;
neurotraumatologia;
parassitologia medica;
psicologia dell'età evolutiva;
allergologia pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1985
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 144

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Vareseflor - Società cooperativa a r.l. », in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa agricola « Vareseflor - Società cooperativa a r.l. », con sede in Varese, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Vareseflor - Società cooperativa a r.l. », con sede in Varese, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bortoluzzi in data 28 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fraula Ilario, nato a Caulonia residente in Varese, via Carrobbio n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2066)

DECRETO 21 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Cooperativa Alben - Società cooperativa a r.l. », in Serina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa agricola « Cooperativa Alben - Società cooperativa a r.l », con sede in Serina (Bergamo), frazione Bagnella, località Prat Algua, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Cooperativa Alben - Società cooperativa a r.l. », con sede in Serina (Bergamo), frazione Bagnella, località Prat Algua, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Battista Anselmo in data 4 giugno 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Bologna Tarcisio, nato a Paladina il 15 maggio 1949, studio in Bergamo, via Monte Ortigara n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2067)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 aprile 1985.

Aggiornamento del limite dell'esposizione debitoria necessaria per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascuno anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1984 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dell'11,07 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1985, a lire 50,321 miliardi.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(2142)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 febbraio 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 159.601.200.000 a favore delle comunità montane, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli articoli 16 e 16-bis della legge 26 aprile 1983, n. 131, anno finanziario 1985.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 55/83, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge n. 131/83;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 16 della sopracitata legge n. 131/83, che prevede erogazioni, a valere sull'autorizzazione di spesa 1983 di lire 120 miliardi, di cui al primo comma della legge medesima, direttamente alle comunità montane, per spese di gestione, in ragione di lire 30 milioni, quale quota fissa per ciascuna di esse, nonché di lire 1.000 per abitante residente nel rispettivo territorio montano;

Visto, altresì, il terzo comma del sopracitato art. 16, il quale dispone che le quote di devoluzione, relative allo stanziamento, di cui al primo comma, vengano integrate nella misura del 13%, con erogazioni poste a carico del bilancio 1984;

Visto, inoltre, l'art. 16-*bis* della soprarichiamata legge n. 131/83, il quale, per gli anni 1984 e 1985, stabilisce che il contributo per interventi a favore della montagna sia pari a quello spettante per il 1983, ai sensi del citato art. 16, incrementato del tasso programmato d'inflazione;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985, che quantifica in L. 159.601.200.000 lo stanziamento finalizzato ad interventi per la montagna;

Ritenuto di dover impegnare, a favore delle comunità montane, l'importo complessivo di L. 27.059.518.000, per spese di gestione 1985, determinato ai sensi degli articoli 16, terzo comma e 16-*bis* della legge n. 131/83, nonché dell'art. 2 del decreto interministeriale bilancio-agricoltura del 19 giugno 1984;

Ritenuto, altresì, di dover impegnare, per il 1985, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, l'importo differenziale complessivo di lire 132.541.682.000, secondo i nuovi coefficienti della tabella *A*, approvati con il soprarichiamato decreto interministeriale bilancio-agricoltura 19 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di L. 27.059.518.000 è impegnato, per l'anno 1985, a favore delle comunità montane appresso indicate, per le finalità, di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 131/83, come segue:

Regione Valle d'Aosta

	Lire
Valdigne Mont Blanc	49.651.000
Grand Paradise	50.740.000
Grand Combin	45.550.000
Del Marmore	60.730.000
Evançon	54.202.000
Monte Rosa	53.469.000
Monte Emilius - n. 4	65.677.000
Zona « Walser » - n. 8	41.765.000

Regione Piemonte

Valli Curone, Grue, Ossona	50.326.000
Val Borbera	53.722.000
Alta Val Lemme ed Alto Ovadese	47.959.000
Alta Valle Orba-Erro-Bormida di Spigno	52.668.000
Langa Astigiana e Valbormida	48.629.000
Valli Po-Bronda ed Infernotto	63.370.000
Valle Varaita	57.988.000
Valle Maira	56.110.000
Valle Grana	55.199.000
Valle Stura	52.546.000
Valli Gesso, Vermenagna, Pesio	71.195.000
Valli Monregalesi	58.834.000
Alta Val Tanaro, Mongia e Cevetta	58.225.000
Alta Langa Montana	67.276.000
Valle Antigorio e Formazza	45.323.000
Valle Vigezzo	48.396.000
Valle Antrona	42.207.000
Valle Anzasca	44.317.000
Valle Ossola	116.317.000
Val Strona	43.072.000
Cusio Mottarone	94.620.000
Val Grande	48.576.000
Alto Verbano	48.301.000
Valle Cannobina	49.444.000
Val Pellice	69.041.000
Valli Chisone e Germanasca	67.557.000
Pinerolese Pedemontano	56.783.000
Val Sangone	67.260.000
Bassa Valle Susa e Val Cenischia	109.411.000
Alta Valle Susa	54.956.000
Val Ceronda e Casternone	48.662.000
Valli di Lanzo	73.712.000
Alto Canavese	71.781.000
Valli Orco e Soana	54.783.000
Valle Sacra	54.436.000
Valchiusella	47.626.000
Dora Baltea Canavese	48.166.000
Valsesia	90.297.000
Valle Sessera	56.556.000
Valle di Mosso	67.668.000
Prealpi Biellesi	71.031.000
Alta Valle del Cervo	41.319.000
Bassa Valle del Cervo e Valle Oropa	65.370.000
Alta Valle Elvo	52.365.000
Bassa Valle Elvo	57.197.000

Regione Lombardia

	Lire
Oltrepo Pavese	67.413.000
Alto Garda Bresciano	76.676.000
Valle Sabbia	114.199.000
Valle Trompia	174.551.000
Valle Camonica	156.686.000
Sebino Bresciano	80.648.000
Alto Sebino	78.016.000
Valle Cavallina	72.855.000
Scalve	46.177.000
Valle Seriana Superiore	87.948.000
Valle Seriana	156.684.000
Valle Brembana	98.575.000
Valle Imagna	74.353.000
Zona 21	69.174.000
Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera	79.275.000
Zona 22	78.953.000
Lario Orientale	158.528.000
Triangolo Lariano	128.705.000
Lario Intelvese	76.875.000
Alpi Lepontine Meridionali	66.254.000
Alto Lario Occidentale	64.206.000
Zona 23	116.719.000
Valceresio	98.068.000
Valcuvia	89.547.000
Valganna a Valmarchirolo	61.992.000
Zona 24	94.444.000
Veddasca-Dumentina	83.030.000
Valchiavenna	71.645.000
Monte Bronzone e Basso Sebino	72.055.000

Regione Veneto

Agordina	71.697.000
Alpago	54.139.000
Cadore-Longaronese Zoldano	56.873.000
Bellunese	143.134.000
Centro Cadore	62.989.000
Comelico e Sappada	54.240.000
Feltrina	116.623.000
Valle del Boite	58.770.000
Grappa	50.958.000
Prealpi Trevigiane	60.446.000
Baldo	59.424.000
Lessinia	81.539.000
Alto Astico e Posina	57.923.000
Astico al Brenta	61.218.000
Agno Chiampo	69.118.000
Leogra Timonchio	57.625.000
Altopiano dei Sette Comuni	68.664.000
Brenta	54.506.000

Regione Friuli-Venezia Giulia

Carnia	101.252.000
Canal Ferro-Val Canale	60.091.000
Gemonese	55.068.000
Valli del Torre	56.366.000
Pedemontana del Livenza	63.053.000
Meduna Cellina	74.683.000
Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina	51.652.000
Collio	46.157.000
Carso	81.379.000
Valli del Natisone	58.228.000

Provincia autonoma di Trento (comprensori)

	Lire
Valle di Fiemme	63.166.000
Primiero	52.992.000
Bassa Valsugana e Tesino	72.166.000
Valle dell'Adige	235.797.000
Valle di Non	86.721.000
Valle di Sole	59.295.000
Delle Giudicarie	84.515.000
Alto Garda e Ledro	88.690.000
Della Vallagarina	141.596.000
Ladino della Valle di Fassa	50.868.000
Alta Valsugana	92.086.000

Provincia autonoma di Bolzano

Valle Venosta	81.301.000
Distrettuale Burgraviato	103.705.000
Valle Isarco	91.587.000
Valle Salto Sciliar	91.479.000
Valle Pusteria	125.971.000
Comprensoriale Oltradige - Bassa Atesina	110.779.000
Alta Valle Isarco	62.413.000

Regione Liguria

Ingauna	93.836.000
Pollupice	54.572.000
Alta Val Bormida	62.871.000
Giovo	118.378.000
Argentea	71.327.000
Valle Stura	55.445.000
Alta Val Polcevera	60.618.000
Alta Valle Scrivia	71.612.000
Fontanabuona	64.863.000
Alta Val Trebbia	45.969.000
Aveto-Graveglia-Sturla	52.748.000
Val Petronio	80.705.000
Alta Val di Vara	51.047.000
Riviera Spezzina	57.683.000
Media a Bassa Val di Vara	59.026.000
Intemelia	53.593.000
Argentina - Armea	48.372.000
Valle Arroscia	47.874.000
Dell'Olivo	51.858.000

Regione Emilia-Romagna

Appennino Imolese	50.628.000
Appennino Reggiano	97.475.000
Appennino Modena Ovest	54.377.000
Del Frignano	87.185.000
Appennino Cesenate	83.412.000
Appennino Faentino	59.115.000
Valli del Taro e Ceno	94.608.000
Appennino Parma Est	70.195.000
Appennino Forlivese	65.875.000
Appennino Bolognese n. 1	127.892.000
Appennino Bolognese n. 2	73.226.000
Appennino Modena Est	55.342.000
Appennino Piacentino	73.343.000

Regione Toscana

	Lir
Lunigiana	113.61
Apuane	63.27
Garfagnana	83.29
Alto Mugello - Mugello - Val di Sieve	128.03
Alta Versilia	63.65
Area Lucchese	52.01
Appennino Pistoiese	77.41
Val di Bisenzio	54.21
Pratomagno	50.78
Val di Cecina	75.88
Casentino	85.71
Alto Tevere - Valtiberina	82.70
Monte Amiata	87.08
Elba e Capraia	77.37
Colline Metallifere	57.98
Colline del Fiora	62.10
Cetona	46.69
Media Valle Serchio	82.90

Regione Marche

Alta Valmarecchia	62.64
Alte Valli del Fiastrone - Chienti e Nera	62.03
Sibillini	62.19
Fiastra - Fiastrone - Tennacola e Medio Chienti - Zona L	67.36
Montefeltro	64.70
Metauro	75.59
Alta Valle dell'Esino	118.86
Alto e Medio Metauro	91.32
Alta Valle del Potenza	64.37
San Vicino	55.76
Catria e Nerone	84.81
Tronto	78.78

Regione Umbria

Alto Tevere Umbro	133.00
Alto Chiascio	115.55
Monte Subasio	94.58
Monti del Trasimeno	44.15
Valnerina	59.44
Monti Martani e del Serano	64.29
Amerino « Croce di Serra »	44.51
Monte Peglia e Selva di Meana	46.06
Valle del Nera e del Monte San Pancrazio	65.94

Regione Lazio

Gronde Monti Ausoni	78.81
Valle del Comino	75.63
Valle del Liri	107.49
Alta Tuscia Laziale	40.99
Dei Cimini	68.29
Monti della Tolfa	51.89
Monti Sabini - Tiburtini - Cornicolani - Prenestini	136.18
Monti Lepini	133.55
Monti Ernici	147.93
Montepiano Reatino	82.99

	Lire
Dell'Aniene	87.283.000
Castelli Romani e Prenestini	87.641.000
Della Sabina	45.837.000
Del Velino	55.930.000
Del « Salto Cicolano »	57.206.000
Del Turano	54.631.000
Monti Aurunci	88.173.000

Regione Abruzzo

	Lire
Amiternina	144.369.000
Campo Imperatore - Piana di Navelli	55.149.000
Sirentina	54.010.000
Valle del Giovenco	67.119.000
Marsica 1	147.303.000
Valle Peligna	61.726.000
Valle Roveto	65.075.000
Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia	62.258.000
Vestina	58.685.000
Della Maiella e del Morrone	65.108.000
Della Laga - Zona M	130.900.000
Del Gran Sasso	75.438.000
Della Maielletta	59.934.000
Aventino Medio Sangro	56.684.000
Medio Sangro	48.878.000
Val Sangro	48.423.000
Medio Vastese	68.115.000
Alto Vastese	57.178.000
Vomano - Fino e Piomba	69.423.000

Regione Molise

	Lire
Matese	74.935.000
Molise Centrale	133.549.000
Cigno - Valle Biferno	54.822.000
Fortore Molisano	79.318.000
Trigno - Medio Biferno	61.138.000
Monte Mauro	61.059.000
Volturno	60.695.000
Centro Pentria	80.785.000
Alto Molise	63.101.000
Sannio	54.331.000

Regione Campania

	Lire
Monte S. Croce	54.544.000
Matese	84.909.000
Monte Maggiore	49.002.000
Titerno	64.423.000
Alto Tammaro	66.039.000
Fortore	79.116.000
Taburno	59.639.000
Ufita	109.103.000
Alta Irpinia	105.018.000
Partenio	84.666.000
Vallo di Lauro e Baianese	68.865.000
Valle dell'Irno	69.375.000
Terminio-Cervialto	122.451.000
Penisola Sorrentina	97.938.000
Penisola Amalfitana	133.417.000
Alto e Medio Sele	85.259.000
Tanagro	64.918.000
Vallo di Diano	106.643.000
Alburni	69.811.000
Calore Salernitano	87.918.000
Alento - Monte Stella	66.949.000
Gelbison e del Cervati	67.147.000
Lambro e Mingardo	92.311.000
Zona Bussento	72.029.000

Regione Puglia

	Lire
Sub-Appennino Dauno Meridionale	79.571.000
Gargano	191.787.000
Murgia Sud Orientale	112.994.000
Murgia Nord Occidentale	121.644.000
Sub-Appennino Dauno Settentrionale	76.529.000

Regione Basilicata

	Lire
Marmo Platano	74.509.000
Melandro	72.037.000
Alto Basento	160.547.000
Camastra-Alto Sauro	60.315.000
Alto Agri	84.103.000
Lagonegrese	105.595.000
Medio Sinni-Pollino-Raparo	77.586.000
Val Sarmento	51.215.000
Medio Basento	66.703.000
Basso Sinni	66.104.000
Medio Agri - Sauro	70.603.000
Alto Bradano	79.875.000
Vulture	112.020.000

Regione Calabria

	Lire
Alto Ionio	89.309.000
Pollino	103.712.000
Alto Tirreno	78.758.000
Appennino Paolano	133.109.000
Savuto	81.969.000
Silana	103.350.000
Sila Greca	104.145.000
Destra Crati	118.686.000
Busento	59.289.000
Serre Cosentine	69.565.000
Unione delle Valli	63.246.000
Alto Crotonese	76.918.000
Presila Catanzarese	107.972.000
Monti Tiriolo-Reventino e Mancuso	95.919.000
Fossa del Lupo	87.144.000
Versante Ionico	70.419.000
Serre Calabre	67.341.000
Alto Mesima	71.182.000
Stillaro - Allaro	53.594.000
Limina	52.569.000
Aspromonte Orientale	72.516.000
Versante Ionico Meridionale	72.470.000
Versante dello Stretto	83.078.000
Versante Tirrenico Meridionale	63.291.000
Versante Tirrenico Settentrionale	60.960.000

Regione Sicilia

	Lire
Valle Alcantara	67.849.000
Zona B	58.882.000
Tirreno Peloritana	72.024.000
Zona D	96.822.000
Nebrodi	92.485.000
Eolie	56.903.000
Etnea	136.764.000
Iblea	94.256.000
Delle Madonie	140.009.000
Del Corleonese	102.359.000
Alto Salso	98.643.000
Erei	89.749.000
Erice	90.721.000
Della Quisquina	84.726.000
Monrealese	78.077.000

Regione Sardegna

Osilo Ploaghe	56.701.000
Su Sassu-Anglona-Gallura	54.730.000
Gallura - Zona III	77.473.000
Del Logudoro	60.309.000
Monte Acuto	72.478.000
Goceano	59.656.000
Marghine Planargia	88.196.000
Del Nuorese	150.532.000
Delle Baronie - Zona X	92.486.000
Ogliastra	105.947.000
Barbagia Mandrolisai - Zona XII	69.558.000
Sarcidano-Barbagia di Seulo - Zona XIII	68.539.000
Montiferru - Zona XIV	62.574.000
Barigadu	58.426.000
Arci-Grighine	55.852.000
Alta Marmilla	55.596.000
Zona XVIII	99.715.000
Sulcis Iglesiente - Zona XIX	147.348.000
Mulargia e Flumendosa	46.572.000
Sarrabus-Gerrei - Zona XXI	72.172.000
Basso Sulcis	68.179.000
Zona XXIII	94.266.000
Serpeddì	136.955.000
Zona XXV	41.257.000
Riviera di Gallura	122.560.000

Art. 2.

L'importo complessivo di L. 132.541.682.000 è impegnato, per l'esercizio 1985, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità d'intervento ex legge n. 93/81, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	1.888.719.000
Bolzano	2.133.921.000
Valle d'Aosta	1.581.222.000
Piemonte	8.472.064.000
Liguria	3.427.528.000
Lombardia	10.217.638.000
Veneto	4.289.049.000
Friuli-Venezia Giulia	2.630.952.000
Emilia-Romagna	5.008.750.000
Marche	4.016.013.000
Toscana	6.904.096.000
Umbria	2.972.910.000
Lazio	6.702.633.000
Abruzzo	8.281.204.000
Molise	3.879.495.000
Campania	10.428.380.000
Puglia	4.913.320.000
Basilicata	7.310.999.000
Calabria	11.798.861.000
Sicilia	9.814.712.000
Sardegna	15.869.216.000
Totale	132.541.682.000

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 159.601.200.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 177

(2093)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 novembre 1984, n. **1180.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 73.800.000, una porzione di immobile rappresentata da mq 70 circa al piano seminterrato e da mq 228 circa al piano rialzato dello stabile sito in Lecce, via Don Bosco, costruita su un terreno censito al nuovo catasto terreni alle partite 6648, 6647, 4224, foglio 259/10, di proprietà del sig. Luigi Troso, come da atto di compravendita 22 febbraio 1975, n. 100867 di repertorio, a rogito dott. Domenico Mancuso, notaio in Lecce, registrato a Lecce in data 13 marzo 1975 al n. 2361, da adibire ad uffici dell'Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 226

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 20 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Sannita a r.l., in Benevento, costituita per rogito Zoppoli in data 25 giugno 1956, rep. 6290, reg. soc. 265;

società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 21 aprile 1975, rep. 81032, reg. soc. 1127;

società cooperativa edilizia San Marco a r.l., in Benevento, costituita per rogito Caruso in data 6 aprile 1974, rep. 19084, reg. soc. 1033;

società cooperativa edilizia La Sannitica a r.l., in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 13 dicembre 1971, rep. 91351, reg. soc. 778;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 8 gennaio 1975, rep. 80158, reg. soc. 1081;

società cooperativa edilizia Miscano a r.l., in Benevento, costituita per rogito Piacquadio in data 30 agosto 1975, repertorio 3453/2029, reg. soc. 1164;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di lavoro a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 16 giugno 1980, rep. 98026, reg. soc. 1640;

società cooperativa di produzione e lavoro Agora a r.l., in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 13 marzo 1980, rep. 48165, reg. soc. 1597;

società cooperativa edilizia S. Barbara a r.l., in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 6 maggio 1973, rep. 25628/18214, reg. soc. 950;

società cooperativa edilizia Taburno a r.l., in Bonea (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 23 marzo 1971, rep. 46635, reg. soc. 779;

società cooperativa edilizia Edilmutria a r.l., in Cusano Mutri (Benevento), costituita per rogito La Porta in data 10 ottobre 1978, rep. 9215, reg. soc. 1447;

società cooperativa edilizia La Gardenia a r.l., in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 24 marzo 1975, rep. 80821, reg. soc. 1095;

società cooperativa agricola Calise a r.l., in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Caruso in data 18 giugno 1974, rep. 19196/12517, reg. soc. 1070;

società cooperativa edilizia La Pernice a r.l., in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito Ronza in data 5 ottobre 1974, rep. 929, reg. soc. 1025;

società cooperativa di produzione e lavoro Go.Ge.Sa. - Costruzioni generali sannite a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), in data 11 aprile 1978, rep. 6903/290, reg. soc. 1419;

società cooperativa edilizia La Rocca a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63606, reg. soc. 1190;

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63604, reg. soc. 1197;

società cooperativa edilizia La Sannitica a r.l., in S. Salvatore Telesino (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 26 luglio 1975, rep. 63602, reg. soc. 1186;

società cooperativa di consumo Turismo Verde - Cooperativa regionale per il turismo sociale a r.l., in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 12 maggio 1973, rep. 10436, registro soc. 20109;

società cooperativa edilizia Pastrengo a r.l., in Bologna, costituita per rogito Arrigo in data 23 gennaio 1974, rep. 27154, reg. soc. 20863;

società cooperativa edilizia San Donino a r.l., in Bologna, costituita per rogito Candido in data 23 novembre 1979, rep. 28373, reg. soc. 29064;

società cooperativa edilizia Utopia a r.l., in Bologna, costituita per rogito Zerbini in data 15 dicembre 1978, rep. 733/292, reg. soc. 26985;

società cooperativa mista Politecnica Italiana a r.l., in Bologna, costituita per rogito Vetromile in data 19 ottobre 1981, rep. 21122/4219, reg. soc. 32956;

società cooperativa edilizia Nuovo Eden a r.l., in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito Fantini in data 13 ottobre 1981, rep. 6660, reg. soc. 33131;

società cooperativa mista Emiliano romagnola turistica a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 2 febbraio 1979, rep. 91635, reg. soc. 27175;

società cooperativa agricola Sassonero a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 9 maggio 1979, rep. 16108, reg. soc. 27488;

società cooperativa edilizia per case popolari ed economiche fra impiegati - Progresso edilizio a r.l., in Bologna, costituita per rogito Reggiani in data 28 marzo 1963, rep. 48/58, reg. soc. 146/1;

società cooperativa di produzione e lavoro Nu.Te.Com. - Ricerche e sperimentazione nuove tecnologie comunicative, in Bologna, costituita per rogito Stame in data 26 marzo 1981, rep. 18236/7570, reg. soc. 31767;

società cooperativa di produzione e lavoro Informazione radiofonica a r.l., in Bologna, costituita per rogito Stame in data 27 giugno 1980, rep. 17446, reg. soc. 29830;

società cooperativa edilizia Antal Pallavicini (S.E.C.A.P.) a r.l., in Bologna, costituita per rogito Velez in data 23 maggio 1973, rep. 185223, reg. soc. 20250;

società cooperativa edilizia Emilia a r.l., in Bologna, costituita per rogito Candido in data 22 marzo 1978, rep. 20907, registro soc. 25679;

società cooperativa edilizia di produzione e lavoro Curtisa Bologna a r.l., in Bologna, costituita per rogito Baracchi in data 13 novembre 1981, rep. 2451/1413, reg. soc. 33262;

società cooperativa edilizia M.A.C.I. 1 Bologna - Cooperativa edificatrice a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ostan in data 8 febbraio 1980, rep. 1103, reg. soc. 28966;

società cooperativa edilizia Italia a r.l., in Bologna, costituita per rogito Lippi Bruni in data 2 marzo 1964, rep. 1755, reg. soc. 15264;

società cooperativa edilizia Mezzolara - Braccianti agricoli dipendenti a r.l., in Budrio (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 16 marzo 1962, rep. 4920, reg. soc. 14216;

società cooperativa agricola tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di Bevilacqua di Crevalcore a r.l., in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 30 giugno 1953, rep. 28947/6970, reg. soc. 10939;

società cooperativa edificatrice tra lavoratori di Medicina a r.l., già Cooperativa edificatrice tra i lavoratori agricoli del comune di Medicina a r.l., in Medicina (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 29 settembre 1961, rep. 37736, registro soc. 13934;

società cooperativa edilizia Minerbiese a r.l., in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 27 marzo 1970, rep. 8506, reg. soc. 18065;

società cooperativa agricola Monterenzio a r.l., in Monterenzio (Bologna), costituita per rogito Lovato in data 23 novembre 1981, rep. 16339/2510, reg. soc. 332;

società cooperativa edilizia Pian di Macina a r.l., in S. Lazzaro Savena (Bologna), costituita per rogito Angelini in data 16 novembre 1972, rep. 668/378, reg. soc. 19818;

società cooperativa mista Vigna Grande a r.l., in San Lazzaro Savena (Bologna), costituita per rogito Montanari in data 3 aprile 1975, rep. 7840/1999, reg. soc. 22561;

società cooperativa edilizia Dell'Amicizia a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 20 giugno 1975, rep. 27051, reg. soc. 347;

società cooperativa edilizia Vacanze a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Caravaglios in data 18 settembre 1975, rep. 574, reg. soc. 361;

società cooperativa agricola Calabria Funghi a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 25 giugno 1981, rep. 38595, reg. soc. 758;

società cooperativa edilizia Ideal Casa a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 15 aprile 1976, rep. 28671, reg. soc. 391;

società cooperativa edilizia S. Lucia 80 a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Fiore Melacrinis in data 15 dicembre 1980, rep. 70701, reg. soc. 726;

società cooperativa edilizia Junior a r.l., in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Palange in data 28 aprile 1975, rep. 38/463, reg. soc. 342;

società cooperativa edilizia Biamonte a r.l., in Martirano (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 26 marzo 1980, rep. 3314, reg. soc. 645;

società cooperativa edilizia S. Spina a r.l., in Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 27 maggio 1974, rep. 42270, reg. soc. 668;

società cooperativa di produzione e lavoro Legno sud a r.l., in Pianopoli (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 7 dicembre 1979, rep. 35595, reg. soc. 594;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edile meridionale - C.E.M. a r.l., in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 12 settembre 1978, rep. 1716, reg. soc. 1080;

società cooperativa mista Cupitu-S. Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 4 dicembre 1979, rep. 3902, reg. soc. 2536;

società cooperativa edilizia Nuova S. Mango a r.l., in S. Mango d'Aquino (Catanzaro), costituita per rogito Bilangione in data 23 luglio 1980, rep. 3519, reg. soc. 668;

società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., in Serrastretta (Catanzaro), costituita per rogito Fortunato in data 5 dicembre 1979, rep. 97052, reg. soc. 603;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Serrastretta (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 13 dicembre 1979, rep. 35627, reg. soc. 595;

società cooperativa Edil sanvitese a r.l., in S. Vito sullo Jonio (Catanzaro), costituita per rogito Rao in data 6 dicembre 1982, rep. 1921, reg. soc. 2372;

società cooperativa edilizia Giuseppe Di Vittorio a r.l., in Taverna (Catanzaro), costituita per rogito Finelli in data 27 maggio 1972, rep. 5932, reg. soc. 1627;

società cooperativa edilizia Casa Uomo '81 a r.l., in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 22 maggio 1981, rep. 16184, reg. soc. 595;

società cooperativa agricola Spadafora a r.l., in Piscopio di Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito Miceli in data 11 novembre 1976, rep. 3935, reg. soc. 325;

società cooperativa mista La Rinascita a r.l., in Badolato M. (Catanzaro), costituita per rogito Lorusso Caputi in data 22 febbraio 1986, rep. 1038, reg. soc. 2000;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Baldassarre in data 18 settembre 1958, rep. 17996, reg. soc. 254;

società cooperativa edilizia Florinda a r.l., in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 26 marzo 1975, rep. 86187, reg. soc. 1891;

società cooperativa edilizia Serena a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 9 dicembre 1974, rep. 15112, reg. soc. 3/75;

società cooperativa edilizia Paradiso a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 29 marzo 1965, rep. 8499, reg. soc. 14;

società cooperativa edilizia Argo a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 30 novembre 1977, rep. 3188, reg. soc. 131/77;

società cooperativa edilizia Settantasette a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 5 febbraio 1977, rep. 3095, reg. soc. 1877;

società cooperativa di consumo Primo Maggio a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 3 gennaio 1981, rep. 7653, reg. soc. 24/81;

società cooperativa di produzione e lavoro Primula Tre a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 22 febbraio 1980, rep. 921, reg. soc. 46/80;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 23 dicembre 1974, rep. 1555, reg. soc. 12/75;

società cooperativa edilizia Febea a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Marino in data 28 febbraio 1971, rep. 26389, reg. soc. 20/71;

società cooperativa agricola Morano a r.l., in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 22 marzo 1982, rep. 92, reg. soc. 781;

società cooperativa di pesca Giuseppe Tringali a r.l., in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 7 gennaio 1936, rep. 754, reg. soc. 61;

società cooperativa edilizia Victoria a r.l., in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 10 febbraio 1980, rep. 6943, reg. soc. 49/80.

(1797)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 marzo 1985, recante: « Determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti internazionali radiofonici e televisivi nelle relazioni tra i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 77 del 30 marzo 1985).

Nelle premesse al decreto citato in epigrafe, alla pagina 22 del supplemento ordinario sopra citato:

al sesto alinea, dove è scritto: « Visto il decreto ministeriale ... che determina le tariffe telefoniche internazionali... », leggasi: « Visto il decreto ministeriale *22 marzo 1985* che determina le tariffe telefoniche internazionali... »;

al settimo alinea, dove è scritto: « Visto il decreto ministeriale ... che determina i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo... », leggasi: « Visto il decreto ministeriale *22 marzo 1985* che determina i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo... ».

(2117)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 marzo 1985, recante: « Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazioni a regime europeo ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 77 del 30 marzo 1985).

Nel decreto citato in epigrafe, al settimo alinea delle premesse, riportato alla pagina 19 del supplemento ordinario sopra citato, dove è scritto: « Visto il decreto ministeriale ... con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; », leggasi: « Visto il decreto ministeriale *22 marzo 1985* con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; ».

(2118)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 26 luglio 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 25 ottobre 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 15 aprile 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 26 aprile 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,80 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,65, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(2172)

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 18 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1945,20	1945,20	1945,35	1945,20	1945,225	1940 —	1945,25	1945,20	1945,20	1945,20
Marco germanico	639,49	639,49	639,20	639,49	639,50	639,20	639,20	639,49	639,49	639,49
Franco francese	209,63	209,63	209,25	209,63	209,50	209,58	209,65	209,63	209,63	209,63
Fiorino olandese	565,50	565,50	564,80	565,50	565,50	565,30	565,50	565,50	565,50	565,50
Franco belga	31,747	31,747	31,70	31,747	31,75	31,50	31,727	31,747	31,747	31,74
Lira sterlina	2469,40	2469,40	2472 —	2469,40	2470,70	2472,95	2471,50	2469,40	2469,40	2469,40
Lira irlandese	2002,60	2002,60	2001 —	2002,60	2001,75	2004 —	2001 —	2002,60	2002,60	—
Corona danese	177,80	177,80	177 —	177,80	177,50	177,85	177,31	177,80	177,80	177,80
Dracma	14,63	14,63	14,65	14,63	—	—	14,675	14,63	14,63	—
E.C.U.	1432 —	1432 —	1433,50	1432 —	1431,50	1432,70	1431 —	1432 —	1432 —	1432 —
Dollaro canadese	1434 —	1434 —	1433 —	1434 —	1434 —	1433,25	1434,40	1434 —	1434 —	1434 —
Yen giapponese	7,794	7,794	7,78	7,794	7,75	7,75	7,790	7,794	7,794	7,79
Franco svizzero	765,30	765,30	764,50	765,30	765,50	767,75	765,70	765,30	765,30	765,30
Scellino austriaco	91,055	91,055	91 —	91,055	91 —	91 —	91,048	91,055	91,055	91,05
Corona norvegese	221 —	221 —	221 —	221 —	221 —	220,88	221,050	221 —	221 —	221 —
Corona svedese	219,25	219,25	218,75	219,25	219,25	218,72	219,10	219,25	219,25	219,25
FIM	306,20	306,20	305,50	306,20	306 —	305,70	305,90	306,20	306,20	—
Escudo portoghese	11,40	11,40	11,42	11,40	11,40	11,36	11,44	11,40	11,40	11,40
Peseta spagnola	11,472	11,472	11,47	11,472	11,50	11,48	11,471	11,472	11,472	11,47

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1945,225
Marco germanico	639,345
Franco francese	209,640
Fiorino olandese	565,500
Franco belga	31,737
Lira sterlina	2470,450
Lira irlandese	2001,800
Corona danese	177,555
Dracma	14,652
E.C.U.	1431,500
Dollaro canadese	1434,200
Yen giapponese	7,792
Franco svizzero	765,500
Scellino austriaco	91,051
Corona norvegese	221,025
Corona svedese	219,175
FIM	306,050
Escudo portoghese	11,420
Peseta spagnola	11,471

Media dei titoli del 18 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % *1935*	*56,375*
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6 % » » 1971-86	95,450
» 6 % » » 1972-87	92,950
» 9 % » » 1975-90	91,700
» 9 % » » 1976-91	91,500
» 10 % » » 1977-92	95,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,325
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,800
» » » *1-6-1981/86 16 %*	*106,900*
» » » TR 2,5% 1983/93	91,425
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,025
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,325
» » » » 1- 1-1982/86	101,275
» » » » 1- 3-1982/86	101,650
» » » » 1- 5-1982/86	101,825
» » » » 1- 6-1982/86	101,950
» » » » 1- 7-1982/86	101,775
» » » » 1- 8-1982/86	101,800
» » » » 1- 9-1982/86	101,700
» » » » 1-10-1982/86	101,825
» » » » 1-11-1982/86	102,175
» » » » 1-12-1982/86	102,125
» » » » 1- 7-1983/86	100,825
» » » » 1- 8-1983/86	100,725
» » » » 1- 9-1983/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	100,850
» » » » 1- 1-1983/87	102,300
» » » » 1- 2-1983/87	102,475
» » » » 1- 3-1983/87	102,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87	*102,700*
» » » » 1- 5-1983/87	102,425
» » » » 1- 6-1983/87	102,600
» » » » 1-11-1983/87	102,325
» » » » 1-12-1983/87	101,425
» » » » 1- 7-1983/88	102,950
» » » » 1- 8-1983/88	102,950
» » » » 1- 9-1983/88	102,850
» » » » 1-10-1983/88	102,825
» » » » 1-11-1983/88	103,900
» » » » 1- 1-1984/88	101,325
» » » » 1- 2-1984/88	101,450
» » » » 1- 3-1984/88	101,225
» » » » 1- 4-1984/88	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100,725
» » » » 1- 6-1984/88	101,075
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,125
» » » » 1- 2-1984/91	104,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,625
» » » » 1- 4-1984/91	102,325
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,625
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,825
» » » » *1- 9-1984/91*	*101,575*
» » » » 1-10-1984/91	101,175
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	99,975
» » » 17 % 1- 7-1985	100,350
» » » 17 % *1-10-1985*	*101,250*
» » » 16 % 1- 1-1986	101,050
» » » 14 % 1- 4-1986	100,400
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,250
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,900
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,775
» » » » 1983/90 11,50 %	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sospensione dai benefici agevolativi previsti da leggi nazionali e regionali e dalle provvidenze in ambito FEOGA delle iniziative dirette alla costruzione di nuovi impianti e all'ampliamento rientranti nel settore dell'industria molitoria. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera in data 31 maggio 1977 con la quale è stata sospesa l'ammissibilità, in tutto il territorio nazionale, ai contributi in conto capitale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e ai contributi in conto interessi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le iniziative concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti rientranti nell'industria molitoria;

Visto il decreto in data 26 maggio 1982 del Ministro designato per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con il quale sono state dichiarate inammissibili, ai fini dell'applicazione della legge medesima, le domande di contributo per interventi in settori o comparti industriali dichiarati sospesi ai sensi dell'anzidetta delibera CIPE del 31 maggio 1977;

Visto il «Programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare», approvato dal CIPI il 26 aprile 1979, con le procedure di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed in particolare la scheda dedicata all'industria molitoria nella quale è stato posto in evidenza che le aziende del settore utilizzano la capacità produttiva in misura modesta;

Considerato che dalle indagini disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui compete la vigilanza per l'applicazione della legge 7 novembre 1949, n. 857, è risultato che la capacità produttiva rilevata dalle licenze è notevolmente eccedentaria rispetto alla lavorazione effettivamente realizzata dal settore;

Considerato che dalle stesse indagini è altresì emerso che la capacità produttiva reale è superiore a quella riportata nelle licenze;

Tenuto conto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha in fase di elaborazione organici provvedimenti per il risanamento e per una nuova disciplina del settore della macinazione e che, nel frattempo, ha disposto una concreta vigilanza sul rilascio delle licenze di macinazione;

Viste le note in data 5 novembre e 27 novembre 1984 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha segnalato che per il settore dell'industria molitoria permane una eccedenza di capacità produttiva rispetto alla domanda interna ed alle possibilità di esportazione sui mercati esteri;

Considerato che la sospensione di cui alla citata delibera del 31 maggio 1977 riguarda soltanto i benefici agevolativi previsti dalla legge n. 183/1977 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1977 e non anche le altre provvidenze finanziarie disposte da leggi nazionali che ripartiscono fondi per interventi regionali per il settore agricolo;

Ritenuto che, in attesa degli anzidetti provvedimenti organici per il settore da predisporsi da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la capacità produttiva dell'industria molitoria non debba essere ulteriormente incentivata su tutto il territorio nazionale con provvidenze finanziarie di natura pubblica, in coerenza con criteri già stabiliti con la citata delibera CIPE del 31 maggio 1977 e con il provvedimento del Ministro designato per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 in data 1° marzo 1985, favorevole all'adozione di una delibera CIPE per la disciplina organica dell'industria molitoria relativamente alla sospensione delle agevolazioni nel settore della macinazione del grano;

Sulla proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

I benefici agevolativi previsti da leggi di incentivazione, nazionali e regionali, e da provvidenze finanziarie disposte in ambito FEOGA - Sezione orientamento per interventi nel settore della macinazione, non potranno riguardare, sino a nuova determinazione, iniziative concernenti la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di quelli già esistenti nel settore dell'industria molitoria.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(2000)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 10 maggio 1985 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari - ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1985:

1) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 122 titoli di L. 500.000
» 529 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000
» 124 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.655.000.000.

2) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 3.200 titoli di L. 50.000
» 970 titoli di » 250.000
» 1.495 titoli di » 500.000
» 2.974 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.124.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 2.018 titoli di L. 50.000
» 3.581 titoli di » 100.000
» 1.162 titoli di » 250.000
» 3.551 titoli di » 500.000
» 8.644 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.169.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.870 titoli di L. 50.000
» 4.160 titoli di » 100.000
» 1.248 titoli di » 250.000
» 3.349 titoli di » 500.000
» 11.856 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.352.000.000.

3) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 73 titoli di L. 50.000
» 22 titoli di » 100.000
» 47 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 81.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 46 titoli di » 500.000
» 35 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 60.550.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 500.000
» 18 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 21.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 65 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 71.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 16 titoli di » 500.000
» 48 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 58.400.000.

4) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.009.900.000;

Emissione seconda - 2ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.500.000;

Emissione seconda - 3ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.813.450.000.

5) 7% S.S. GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 14 titoli di L. 50.000
» 11 titoli di » 250.000
» 21 titoli di » 500.000
» 14 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 27.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 246.100.000.

Totale generale L. 55.700.550.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(2099)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti la classificazione e la declassificazione di strade

La giunta regionale con deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47456, ha deliberato di declassificare a strada comunale, in comune di Botticino Sera (Brescia), il tratto iniziale della strada provinciale n. 30 «Caionvico-Botticino-Rezzato», della lunghezza di km 3+0,50, compreso tra la progressiva km 0+700 e la progressiva 3+750.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 29 gennaio 1985, n. 47457, ha deliberato di declassificare a strada comunale il tronco della strada provinciale n. 119 ricadente nel comune di Garbagnate (Milano), compreso tra la progressiva km 0+000 e la progressiva km 1+476.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

La giunta regionale con deliberazione 5 febbraio 1985, n. 47687, ha deliberato di classificare a strada provinciale n. 227 «Robecco-Cisliano e diramazione per Vittuone» la nuova variante da Cisliano a Cascina Resta compresa tra la progressiva km 0+000 e la progressiva km 2+390 e di declassificare a comunali i tronchi dismessi ricadente nei comuni di Cisliano e di Vittuone così individuati:

in comune di Cisliano:

a) tronco principale: inizia alla progressiva km 8+110 all'incrocio con la nuova variante e termina alla progressiva km 10+036 in corrispondenza all'innesto con la strada provinciale n. 114 (vecchio caposaldo), per una lunghezza di km 1+926;

b) diramazione per Vittuone: inizia alla progressiva km 8+500 in località Cascina S. Giacomo e termina alla progressiva km 9+002 al confine territoriale del comune, per una lunghezza di km 0+502;

in comune di Vittuone:

a) diramazione per Vittuone: inizia alla progressiva km 9+002 e termina alla progressiva km 9+460 per una lunghezza di km 0+458, di cui km 0+338 da consegnare al comune e km 0+120 che restano come reliquato provinciale.

Le progressive chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(2009)

REGIONE LIGURIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con autorizzazione sanitaria del comune di Calizzano (Savona) n. 2 del 21 giugno 1984, la società Acqua minerale S.p.a. Calizzano (Savona) è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale Fonte Bauda in contenitori della capacità di cl 150 a base di cloruro di polivinile D.O.R.Y.L. F C-35.

Per distinguere i suddetti contenitori, una freccia indicherà la lettera «D» nella parte inferiore dei contenitori.

Con autorizzazione sanitaria del comune di Calizzano (Savona) n. 3 del 21 giugno 1984, la società Acqua minerale S.p.a. Calizzano (Savona) è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale Fonte Bauda in contenitori della capacità di cl 150 a base di cloruro polivinile Mixvil ACM 11.

Per distinguere i suddetti contenitori, una freccia indicherà la lettera «T».

Con autorizzazione sanitaria del comune di Calizzano (Savona) n. 4 del 27 luglio 1984, la società Acqua minerale S.p.a. Calizzano (Savona) è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale Fonte Bauda in contenitori della capacità di cl 150 a base di cloruro di polivinile denominato Benvic PEB 660 della Solvic S.p.a. di Ferrara.

Per distinguere i suddetti contenitori, una freccia indicherà la lettera «S» riportata nella parte inferiore dei contenitori.

(2072)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di clinica medica (per le esigenze del servizio di gastroenterologia e della scuola di specializzazione di gastroenterologia) . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Zamboni n. 33, 40126 Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2078)

Concorso a due posti di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di radiologia posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2080)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica (quinta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di patologia animale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, ufficio personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(2077)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche o in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di ingegneria aerospaziale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(2076)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università della Basilicata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, vi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (quarta qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere di chimico specializzato.

Titolo di studio richiesto: aver ottemperato agli obblighi scolastici ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge numero 1859/62.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (terza qualifica funzionale) per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettromeccanico . posti 1
buttero . . » 1

Titolo di studio richiesto: aver ottemperato agli obblighi scolastici ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge numero 1859/62.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita la partecipazione a più concorsi relativi a qualifiche diverse. Per ogni singolo concorso, tuttavia, dovrà essere presentata apposita domanda. Qualora l'aspirante, con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi, e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

E' indetto pubblico concorso ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) per la qualifica di mestiere di idraulico.

Titolo di studio richiesto: aver ottemperato agli obblighi scolastici ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge numero 1859/62.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

E' indetto pubblico concorso a tre posti di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettricista circuitista elettrico . posti 1
coltivatore . » 1
idraulico o tubista » 1

Titolo di studio richiesto: aver ottemperato agli obblighi scolastici ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge numero 1859/62.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata, via N. Sauro, 85, 85100 Potenza, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita la partecipazione a più concorsi relativi a qualifiche diverse. Per ogni singolo concorso, tuttavia, dovrà essere presentata apposita domanda. Qualora l'aspirante, con una sola domanda abbia chiesto di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi, e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata.

(2079)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bari.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Bari, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 30 del 1° febbraio 1983.

Titolo di studio richiesto: possono partecipare al concorso oltre ai laureati in farmacia, anche i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(2081)

Rinvio delle prove d'esame di concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

Le prove d'esame del concorso a tre posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di quarta clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di cui allo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 dell'11 febbraio 1985, già fissate per i giorni 29, 30 e 31 maggio 1985, sono state rinviate alle ore 9 dei giorni 3, 4 e 5 giugno 1985 presso i locali della quarta clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.

Le prove d'esame del concorso a quattro posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di quarta clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di cui allo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 14 febbraio 1985, già fissate per i giorni 30 e 31 maggio e 1° giugno 1985, sono state rinviate alle ore 9 dei giorni 27, 28 e 29 giugno 1985 presso i locali della quarta clinica chirurgica, policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma.

(2082)

Avviso di rettifica al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Macerata. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 1° aprile 1985).

Nel concorso citato in epigrafe, presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli studi di Macerata, dove è scritto: «Facoltà di *medicina e chirurgia*», deve intendersi: «Facoltà di *giurisprudenza*».

(2083)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso l'unità sanitaria locale n. 1

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione, in Campobasso.

(2103)

COMUNE DI GENOVA

Avviso relativo alla pubblicazione del concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore e semiconvittore presso il convitto nazionale «C. Colombo» di Genova, nell'anno scolastico 1985-86.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 in data 24 aprile 1985 sono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

a) per il conferimento di dodici posti gratuiti di studio per convittore, così distribuiti:

sette posti riservati ad alunni che frequentano scuole elementari e medie dell'obbligo;

cinque posti riservati a studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado;

b) per il conferimento di ventisei posti gratuiti di studio per semiconvittore, così distribuiti:

quindici posti riservati ad alunni che frequentano scuole elementari e medie dell'obbligo;

undici posti riservati a studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 8 luglio 1985, alle ore 16,30.

Per qualsiasi informazione, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio amministrativo settore scolastico e diritto allo studio del comune di Genova, via Bertani, 4 - 16125 Genova.

(2104)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. 10.

Integrazione della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA N. 290 DEL 14 DICEMBRE 1984, HA DICHIARATO NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.

Art. 1.

All'art. 45, lettera *B*), dopo il primo capoverso e prima del primo trattino, viene introdotto il seguente ulteriore meccanismo di inquadramento contestuale:

il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di funzionario — che, ai sensi della tabella *C*) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di esperto — ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni otto senza demerito in posizione giuridica direttiva, è ammesso d'ufficio ad un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento nel livello funzionale di dirigente, sempreché sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976.

Art. 2.

Alla tabella *A*) di cui all'art. 47 della legge regionale n. 65 del 24 agosto 1979, modificata con legge regionale n. 67 del 7 settembre 1979, sono apportate le seguenti modifiche, comportanti la istituzione di trenta posti di dirigente e la soppressione di altrettanti posti di esperto.

TABELLA *A*

ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE VENETO

Livelli funzionali	Consiglio	Amministr. regionale (1)	Totale
Dirigente	14	219	233
Esperto	9	268	277
Istruttore	6	381	387
Collaboratore	15	671	686
Applicato-oper. spec.	28	593	621
Operatore qualificato	11	193	204
Commesso	10	113	123
Ausiliario	1	1	2
Totali generali	94	2.439	2.533

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio e con obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati sono assegnati fino a sei impiegati di livello non superiore a quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale.

L'organico dell'amministrazione regionale è così articolato:

a) *Contingente dell'amministrazione generale:*

Dirigente	207
Esperto	258
Istruttore	294
Collaboratore	516
Applicato-oper. spec.	557
Operatore qualificato	193
Commesso	84
Ausiliario	1
Totale	2.110

b) *Contingente dell'amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:*

Dirigente	12
Esperto	10
Istruttore	87
Collaboratore	155
Applicato-oper. spec.	36
Operatore qualificato	—
Commesso	29
Ausiliario	—
Totale	329

Art. 3.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativa a reinquadramenti del personale già in servizio, previsti per l'anno 1978, per l'anno 1979 e per l'anno 1980 in L. 36.000.000, fanno carico al capitolo 192019065 « Stipendi e assegni al personale e oneri relativi » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

La presente legge è stata:

approvata dal Consiglio regionale il 2 *aprile* 1980;

rinviata dal Governo, ai sensi dell'art. 127 (*terzo comma*) *della Costituzione, per il riesame da parte del consiglio regionale, con nota n.* 7293/20203 *del* 30 *aprile* 1980 *del commissario del Governo per la regione Veneto;*

riapprovata dal consiglio regionale il 18 *dicembre* 1980.

Il Governo della Repubblica ha promosso questioni di legittimità costituzionale con ricorso depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 10 *gennaio* 1981 *e iscritto al n.* 1/1981.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 290 *del* 14 *dicembre* 1984, *ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Governo della Repubblica,* (*vedasi Bur n.* 2 *dell'*11 *gennaio* 1985, *pag.* 273).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **11.**

Bilancio di previsione della regione Veneto per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale degli esercizi finanziari 1985-87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **12.**

Norme per la lotta e la profilassi permanente della rabbia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali per la lotta e la profilassi della rabbia, ferme restando le funzioni già subdelegate ai comuni in materia di profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali e della profilassi delle zoonosi, in forza dell'art. 2, comma quarto, della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 e dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, in attuazione dell'art. 7, comma quarto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Contributi regionali

Per favorire l'attuazione di iniziative riguardanti la lotta e la profilassi permanente della rabbia, la giunta è autorizzata a corrispondere:

a) alle unità locali socio sanitarie, il cui territorio sia stato dichiarato zona infetta o zona sospetta di infezione rabbica dal presidente della giunta ai sensi delle disposizioni richiamate nel secondo comma dell'art. 1, in seguito al manifestarsi di casi di rabbia silvestre, contributi annuali per il pagamento di premi per ciascuna volpe catturata o rinvenuta morta, consegnata intera, non spellata, all'istituto zooprofilattico delle Venezie. La misura dei premi è stabilita annualmente dalla giunta regionale. I premi possono essere erogati, anche quando le predette operazioni siano realizzate in località che, pur non dichiarate zone infette, siano comprovatamente caratterizzate dall'esistenza di una densità di volpi superiore a una per ogni cinque chilometri quadrati;

b) alle unità locali socio-sanitarie, contributi per la costruzione di canili al servizio di più comuni e gestiti dal presidio multizonale dell'unità locale socio-sanitaria del capoluogo di provincia, nonché per l'acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo dei cani e dei gatti.

Art. 3.

Procedure per ottenere i contributi

Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, le unità locali socio-sanitarie interessate presentano domanda al presidente della giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, i comitati di gestione delle unità locali socio-sanitarie interessate presentano al presidente della giunta regionale un rendiconto dettagliato sull'impiego dei contributi e sulla attività svolta dai presidi multizonali antirabbici.

Le unità locali socio-sanitarie che, a norma dell'art. 12 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, hanno l'obbligo di gestire i presidi multizonali per la profilassi della rabbia, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge debbono deliberare un regolamento per la profilassi medesima, sentite le unità locali socio-sanitarie della provincia interessata.

Art. 4.

Abbattimento di volpi

Le guardie giurate, i guardacaccia e le guardie forestali sono autorizzati a far uso delle armi da fuoco, anche durante le ore notturne, per l'abbattimento delle volpi, limitatamente all'ambito territoriale e al periodo di tempo stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 5.

Finanziamento

Per gli interventi stabiliti dall'art. 2 della presente legge, sono stanziate annualmente, a decorrere dal 1985, per la durata di cinque anni:

1) L. 60.000.000 per i contributi di cui alla lettera *a*), del precedente art. 2;

2) L. 500.000.000 per i contributi di cui alla lettera *b*), del precedente art. 2.

Alle spese di gestione del servizio anti rabbico multizonale, relative al personale, ai mezzi speciali di trasporto, alle attrezzature speciali e alla gestione dei canili, si provvede con apposito stanziamento nella funzione 400 del fondo sanitario nazionale, di cui alla tabella n. 6 allegata alla legge regionale 2 aprile 1984, n. 13.

Art. 6.

Imputazione degli oneri

Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte mediante imputazione alla categoria I del titolo IV del bilancio pluriennale 1985-87 e al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni successivi.

Art. 7.

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali 2 dicembre 1977, n. 71, 7 marzo 1980, n. 12 e 28 gennaio 1982, n. 6.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **13.**

Iniziative dirette alla promozione delle attività sportive per handicappati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del 1° febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e soggetti destinatari

La regione Veneto, allo scopo di sostenere la promozione di attività sportive per handicappati, concede al Comitato regionale veneto della federazione italiana sport handicappati - F.I.S.Ha., associata al C.O.N.I., un contributo ordinario da ripartire fra le varie associazioni facenti capo allo stesso comitato.

Art. 2.

Modalità di concessione del contributo

L'erogazione del contributo è disposta dalla giunta regionale in due soluzioni:

a) il 50 per cento alla presentazione dei programmi preventivi delle attività da attuare nel corso dell'anno e della proposta di riparto del contributo regionale fra le associazioni disposta dal Comitato regionale veneto della federazione italiana sportiva handicappati da inoltrare entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) il 50 per cento alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta, da parte del presidente del Comitato regionale veneto della F.I.S.Ha.

Le somme non utilizzate, non rendicontate costituiscono anticipazione del contributo per l'anno successivo.

Art. 3.

Norma finanziaria

Alla spesa complessiva di L. 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1985, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio

A tal fine si provvede mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale n. 72/1977, come modificato dalla legge regionale n. 43/1982, degli importi corrispondenti effettivamente accantonati nella partita n. 13 — Interventi per attività sportive di portatori di handicaps, del capitolo n. 80210 — Fondo globale spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Art. 4.

Variazione di bilancio

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985-87 sono apportate le seguenti modificazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Norme transitorie

In sede di prima applicazione l'erogazione del contributo è disposta dalla giunta regionale in un'unica soluzione sulla base della rendicontazione dettagliata della spesa e delle attività svolte nel corso dell'anno 1984 da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **14.**

Ordinamento dei servizi dell'istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

Denominazione dell'istituto e finalità della legge

La latteria didattica «Pietro Marconi» di Thiene, riconosciuta all'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58, come ente dipendente dalla regione Veneto ai sensi dell'art. 50 dello statuto, assume la denominazione di «Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene», sempre designato poi nella presente legge come istituto.

L'ordinamento dei servizi dell'istituto, ente di diritto pubblico, è definito dalla presente legge, in attuazione di quanto previsto all'art. 17 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58.

Art. 2.

Rapporti con le realtà esterne, scientifiche e socio-economiche

L'istituto, nell'espletamento delle proprie funzioni, riconosce come determinante per il raggiungimento degli obiettivi la collaborazione con l'università e gli organismi di ricerca.

Per la predisposizione o la attuazione di attività scientifiche o di programmi di ricerca in materie o settori di particolare interesse o complessità, l'istituto può avvalersi della collaborazione di ricercatori, docenti ed esperti di altri enti.

L'istituto può altresì consentire la frequenza ai propri laboratori, scuole e uffici di giovani laureati che intendano svolgere studi e ricerche nelle materie lattiero-casearie, nonché di studenti universitari ove siano formalmente designati dalle facoltà di appartenenza per lo svolgimento a titolo di volontariato di studi e attività di interesse dello stesso istituto.

L'istituto, infine, può accogliere nelle sue strutture, senza oneri a proprio carico, iniziative promosse dal comune di Thiene, nonché dalla provincia di Vicenza e dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Vicenza, già enti fondatori della latteria didattica «Pietro Marconi» di Thiene.

Al fine della valutazione della definizione dei problemi inerenti l'ordinamento dei servizi dell'ente, nonché l'amministrazione del personale, l'istituto considera il rapporto con le organizzazioni sindacali come metodo permanente; a tale scopo, promuove la collaborazione delle organizzazioni stesse nei processi e nelle iniziative concernenti i fatti di organizzazione delle strutture e del lavoro, la valorizzazione delle professionalità, l'informazione e l'aggiornamento permanenti.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3.

Strutture

L'organizzazione amministrativa dell'istituto si articola in:

dipartimento per i servizi tecnico-scientifici;

scuola lattiero-casearia;

laboratorio di analisi;

ufficio amministrativo.

Il dipartimento per i servizi tecnico-scientifici si articola nel servizio sperimentazione e nel servizio assistenza tecnica.

Art. 4.

Competenze del dipartimento per i servizi tecnico-scientifici

Spetta al dipartimento per i servizi tecnico-scientifici:

a) lo svolgimento di attività tecniche inerenti alla produzione del latte e dei suoi derivati per stimolare e facilitare il progresso dell'industria lattiero-casearia;

b) il compimento di studi, indagini, ricerche e prove sperimentali inerenti l'utilizzazione diretta del latte e i vari processi di trasformazione al fine di ottenere un migliore sviluppo e progresso della produzione lattiero-casearia;

c) lo studio dei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, ai fini del miglioramento qualitativo di tale produzione;

d) l'assistenza tecnica a favore del settore lattiero-caseario;

e) la divulgazione mediante pubblicazioni, conferenze e altre forme di attività, delle nozioni di tecnica lattiero-casearia, nonché dei risultati ottenuti dagli studi, indagini, ricerca e prove sperimentali.

Art. 5.

Compiti della scuola lattiero-casearia

Compete alla scuola lattiero-casearia la formazione tecnico-professionale di:

1) tecnici del latte mediante iniziative volte alla qualificazione, specializzazione ai vari livelli e aggiornamento professionale;

2) tecnici di laboratorio di analisi sui prodotti alimentari con particolare riguardo al settore lattiero-caseario;

3) esperti nella direzione di impianti del settore lattiero-caseario e alimentare.

Art. 6.

Laboratorio di analisi

Spetta al laboratorio di analisi:

lo svolgimento delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche del latte, dei suoi derivati e dei prodotti agricolo-alimentari, nonché di tutti i prodotti attinenti le trasformazioni lattiero-casearie;

il rilascio di certificati di analisi aventi valore legale.

Per particolari esigenze tecniche è consentito al consiglio di amministrazione di attivare sedi decentrate di analisi.

Art. 7.

Ufficio amministrativo

L'ufficio amministrativo cura la gestione contabile-amministrativa dell'istituto, e in particolare:

la gestione amministrativa ed economica di tutti gli aspetti del rapporto d'impiego del personale, nonchè la formulazione di procedure e atti per l'assunzione, rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali;

l'esecuzione dei compiti e delle attività connesse alla predisposizione e alla gestione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale dell'ente, nonchè alla predisposizione del rendiconto;

l'acquisto dei beni, rapporto con i fornitori e clienti, ricerche di mercato, predisposizione dei capitolati e di provvedimenti amministrativi, nonchè lo svolgimento degli appalti, delle licitazioni private e di ogni altra trattativa, con la relativa tenuta di eventuali contratti e di atti amministrativi;

la tenuta dei registri contabili con le relative scritture, nonchè l'emissione di mandati e reversali, dopo il controllo di fatture e documenti accompagnatori;

il controllo del magazzino sia per quantità che per qualità delle merci fornite;

la tenuta a l'aggiornamento della biblioteca dell'ente;

la gestione della mensa-convitto, a favore dei frequentatori ai corsi realizzati o ospitati dall'istituto, dei docenti, dei ricercatori e degli esperti esterni che accedano all'istituto per attività e collaborazioni scientifiche dallo stesso richieste e degli impiegati dell'istituto, nei limiti e nel rispetto di tutti i criteri fissati dalla normativa regionale per i propri dipendenti.

Titolo III

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 8.

Ruolo unico e qualifiche funzionali

E' istituito il ruolo unico del personale dell'istituto.

La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche è determinata nella seguente tabella:

Qualifiche funzionali	Numero posti
Dirigente regionale generale	1
Dirigente regionale	2
Funzionario	5
Istruttore direttivo	9
Istruttore	12
Collaboratore professionale	2
Esecutore	4
Operatore	3
Ausiliario	3
Totale	41

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della regione Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalla Regione.

Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'istituto previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Direttore

L'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58, è sostituito dal seguente:

« All'organizzazione amministrativa e tecnica dell'istituto è preposto un direttore, il cui rapporto è regolato dall'art. 52 dello statuto della regione Veneto.

L'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti per i dirigenti delle segreterie regionali con la legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.

Il direttore assicura la legalità, la efficienza, il rigore tecnico e didattico, nonchè la economicità delle azioni e attività dell'istituto.

In particolare, il direttore:

a) esercita i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti amministrativi di competenza;

b) coadiuva gli organi istituzionali dell'ente nello svolgimento dell'azione amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

c) propone il progetto di bilancio preventivo e relative proposte di variazione, del bilancio pluriennale e del rendiconto generale;

d) propone i programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;

e) adotta e promuove, nei limiti delle proprie facoltà, gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;

f) assicura il miglior impiego del personale nell'ambito dell'istituto ».

Art. 10.

Dirigente del dipartimento per i servizi tecnico-scientifici

Il dirigente preposto al dipartimento per i servizi tecnico-scientifici provvede, in applicazione delle leggi e delle direttive impartite dal direttore, ad assicurare il buon funzionamento, la legalità, l'efficienza e la economicità della struttura.

In particolare:

esercita i compiti e le facoltà a esso direttamente attribuiti o delegati e adotta i provvedimenti di competenza;

coadiuva il direttore nello svolgimento della azione tecnico-amministrativa e propone l'adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;

predispone le norme di esecuzione concernenti il funzionamento del dipartimento e l'azione amministrativa di competenza;

cura lo studio, l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rivelazioni nelle materie di competenza;

assicura il miglior impiego del personale assegnatogli.

Art. 11.

Lavoro per staff e gruppi di lavoro

L'istituto favorisce il lavoro per staff multidisciplinari e ne promuove la costituzione in tutte le situazioni in cui l'attività tecnico-amministrativa di supporto alle azioni di programmazione, indirizzo, sperimentazione e progettazione richieda l'apporto integrato di professionalità molteplici.

Per la realizzazione di progetti di intervento e di studio di carattere non ricorrente, l'istituto può altresì costituire speciali gruppi di lavoro a carattere temporaneo.

Gli staffs e i gruppi di lavoro sono costituiti con provvedimento del direttore, che ne determina la composizione, gli obiettivi, la durata e le modalità di funzionamento.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Primo inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente regionale generale

Ai fini della copertura del posto di dirigente regionale generale, previsto per la direzione del « Dipartimento per i servizi tecnico-scientifici », è fatto riferimento alle norme di cui all'art. 36 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, per quanto compatibili.

Art. 13.

Abrogazione delle norme contrarie

Ogni disposizione di legge e amministrativa in contrasto con le norme di cui alla presente legge si deve intendere implicitamente abrogata.

Art. 14.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge l'istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene, farà fronte con i propri mezzi di bilancio.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. 15.

Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete.

(*Publicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.), ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63.

Essa disciplina, altresì, la posizione del personale trasferito alla regione Veneto dell'ente per le ville venete e assegnato allo stesso Istituto regionale per le ville venete.

Art. 2.

Organizzazione strutturale

La struttura organizzativa dell'Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.), è la seguente:

direzione - con i compiti previsti dall'art. 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63;

servizio operativo - con compiti di carattere tecnico;

ufficio amministrativo - con compiti di ragioneria, economato, personale;

ufficio di presidenza - con compiti di segreteria;

servizi tecnico-manuali - con compiti di carattere ausiliario.

Art. 3.

Norma di rinvio

Si applicano al personale dell'Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.) tutte le norme di stato giuridico e di trattamento economico in vigore per il personale della regione Veneto, compatibili con quanto stabilito nella presente legge.

Ogni variazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione Veneto sarà automaticamente recepita nell'ordinamento dell'Istituto regionale per le ville venete con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Organico del personale

L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è il seguente:

Livello funzionale	Numero
Dirigente regionale	1
Funzionario	1
Istruttore direttivo	1
Istruttore	2
Esecutore	2
Operatore	1
Ausiliario	1

L'assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto.

Art. 5.

Criteri di inquadramento

In applicazione dell'art. 25, comma quarto, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1978, assunto a contratto ai sensi dell'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, e tuttora in servizio dovrà sostenere apposito concorso per prove scritte, orali e pratiche.

Il contenuto delle prove verrà determinato dal presidente dell'istituto, in rapporto alla professionalità richiesta per i posti messi a concorso.

Con atto del presidente dell'istituto sarà costituita altresì apposita commissione giudicatrice.

Il personale che consegue l'idoneità è inquadrato nei ruoli dell'Istituto regionale per le ville venete nelle qualifiche funzionali e con i criteri di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

Art. 6.

Trattamento economico pregresso

Per il periodo dal 24 agosto 1979, data di attivazione dell'Istituto regionale per le ville venete, e sino alla data di immissione in ruolo, al personale di cui all'art. 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63, compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali dalla normativa in atto nel periodo stesso e con riferimento alla qualifica a ognuno attribuita.

Art. 7.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l'Istituto regionale per le ville venete con i propri mezzi di bilancio.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. 16.

Organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste, stato giuridico e trattamento economico del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Art. 1.

Finalità della legge

La presente legge attua le disposizioni contenute nel titolo IV, art. 19, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, e determina l'organizzazione amministrativa dell'Azienda regionale delle foreste.

Art. 2.

Organizzazione amministrativa dell'azienda regionale delle foreste

L'organizzazione amministrativa dell'azienda regionale delle foreste si articola in:

a) direzione;

b) servizio tecnico;

c) servizio amministrativo.

Spetta alla direzione curare i rapporti con enti, associazioni e con privati, favorire l'informazione sull'attività dell'ente e coordinare la eventuale organizzazione di convegni, congressi e altre manifestazioni. La direzione cura inoltre la trattazione degli affari che riguardano il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di presidenza.

La direzione si avvale per i compiti di carattere generale di una segreteria.

Spetta al servizio tecnico l'elaborazione dei dati necessari alle predisposizioni del piano pluriennale di interventi. Compete altresì la gestione, sotto il profilo tecnico, del patrimonio demaniale della Regione in gestione all'azienda; fornire assistenza tecnica per attività inerenti alla forestazione, svolgere attività vivaistiche al fine di disporre di piante atte al rimboschimento; coordinare l'attività di ripopolamento faunistico; esplicare attività di ricerca e intervento per la difesa fitosanitaria.

Il servizio tecnico è articolato nei seguenti uffici:

1) ufficio tecnico centrale;

2) ufficio per la gestione del demanio regionale di Pian Cansiglio e delle province di Belluno e Treviso;

3) ufficio per la gestione del demanio regionale delle province di Verona e Vicenza.

Compete al servizio amministrativo la gestione del settore finanziario, fiscale e contabile dell'attività dell'azienda, mediante la predisposizione dello schema di bilancio e successive variazioni, la gestione della contabilità, economale e di approvvigionamento dei beni necessari al funzionamento dell'ente, la predisposizione dei rendiconti, la tenuta dell'inventario e la cura degli adempimenti di ordine fiscale, la gestione giuridico-amministrativa del personale, la stesura dei provvedimenti per le materie di competenza di servizi tecnico e amministrativo, la organizzazione di convegni e mostre, l'educazione ecologica e forestale.

Il servizio amministrativo è articolato nei seguenti uffici:

1) ufficio affari generali;

2) ufficio ragioneria;

3) ufficio promozioni.

Per l'elaborazione e l'attuazione di progetti intersettoriali che richiedono un apporto pluridisciplinare possono essere costituiti gruppi di lavoro.

Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione del presidente, su proposta del direttore; la deliberazione determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo.

Titolo II

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Art. 3.

Ruolo unico e qualifiche funzionali

E' istituito il ruolo unico del personale dell'Azienda regionale delle foreste.

La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche è determinata nella seguente tabella:

Qualifiche funzionali	Numero
Direzione forestale	2
Funzionario	6
Istruttore direttivo	4
Istruttore	7
Collaboratore professionale	4
Esecutore	5
Operatore	12
Ausiliario	2
Totale	42

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'azienda sono equiparati a quelli dei dipendenti della regione Veneto e sono disciplinati dalla leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione

Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'azienda previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Trattamento di quiescenza e previdenza

Ai fini del trattamento di quiescenza il personale dell'Azienda regionale delle foreste è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Ai fini del trattamento previdenziale il personale dell'azienda è iscrito all'I.N.A.D.E.L.

Art. 5.

Direttore

L'art. 14 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67, è sostituito dal seguente:

« All'organizzazione amministrativa e tecnica della azienda è preposto un direttore, il cui rapporto è regolato dall'art. 52 dello statuto della regione Veneto.

L'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti per i dirigenti delle segreterie regionali con la legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.

Il direttore ha la direzione degli uffici dell'azienda, assiste gli organi istituzionali dell'azienda stessa, dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del presidente, esplica le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, sovrintende al personale e svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dalle leggi e dai regolamenti ».

Art. 6.

Dirigente di servizio

Alla direzione dei servizi amministrativo e tecnico è preposto personale con qualifica di dirigente.

Art. 7.

Responsabile d'ufficio

Alla direzione degli uffici è preposto personale con qualifica di funzionario.

Art. 8.

Personale saltuario o stagionale

Per sopperire a esigenze derivanti dalla gestione e manutenzione del patrimonio agro-silvo-pastorale e vivaistico e alle iniziative nel settore della lotta fitosanitaria che si presentano saltuariamente o con periodicità stagionale, può essere incaricato personale esecutivo e operaio a termine, e/o con orario ridotto, o con contratto di diritto privato, per la durata dei lavori da eseguire.

L'assunzione del personale di cui al comma precedente è effettuata in relazione alle esigenze di manodopera risultanti dai singoli progetti o programmi da attuarsi in amministrazione diretta, nel rispetto della norma vigente in tema di collocamento obbligatorio.

Il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale da riconoscere al personale di cui ai commi precedenti è determinato sulla base dei contratti collettivi di lavoro della categoria alla quale detto personale appartiene.

Art. 9.

Assegnazione e mobilità interna

L'assegnazione del personale alla direzione e ai servizi della azienda è disposta dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il direttore.

L'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal direttore sentiti i rispettivi dirigenti dei servizi.

E' in facoltà del direttore e dei dirigenti dei servizi disporre la mobilità del personale all'interno delle rispettive strutture dell'azienda per sopperire temporaneamente a esigenze operative straordinarie o urgenti.

Art. 10.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge farà fronte l'azienda regionale delle foreste con i propri mezzi di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **17.**

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, relativa a « Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1, dall'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 64 e dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

A) al primo comma:

la lettera *b*) è così sostituita: « un rimborso spese di percorrenza determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione per 1/5 del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo. Le variazioni al prezzo della benzina super sono conteggiate, ai fini del calcolo di cui alla presente lettera, a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale le stesse sono intervenute »;

dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera: « *c*) l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della regione Veneto e il parcheggio a Venezia, in autorimessa, della autovettura propria, con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale ».

B) il secondo comma è così sostituito:

« Le distanze chilometriche sono determinate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in base al percorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente. La distanza chilometrica massima utile per l'applicazione del primo comma, lettera *b*), è stabilita in 150 chilometri ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 1 e dall'art. 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 64, nella lettera *b*), le parole: « connesso alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo di residenza e la sede della Regione » sono sostituite dalle seguenti: « di percorrenza » e le parole: « i criteri di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 » sono sostituite con le parole: « i criteri di cui al primo comma, lettera *b*), e al secondo comma dell'art. 1 ».

Art. 3.

Le modifiche di cui ai precedenti articoli hanno decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **18.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 e alla legge regionale 28 agosto 1981, n. 54, concernenti l'Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali - I.R.S.E.V.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« L'istituto, nell'ambito degli indirizzi generali e del programma annuale di attività di studio e di ricerca, approvati dal consiglio su proposta della giunta regionale, svolge la sua attività in autonomia scientifica ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, dopo l'attuale comma, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli scopi di cui al precedente comma, l'istituto può essere assistito da un comitato scientifico, composto da non più di dodici docenti universitari, scelti dal consiglio di amministrazione.

Il comitato scientifico, su deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere articolato e attivato per sezioni con il criterio della specializzazione per materia o dell'integrazione fra specializzazioni diverse in funzione dei contenuti specifici del programma e delle attività di ricerca.

L'incarico dei componenti il comitato scientifico ha la durata di un anno, salvo rinnovo espresso, ed è conferito, di norma, in funzione del programma annuale di attività.

Il comitato scientifico o le sue sezioni formulano pareri, su richiesta del presidente, per quanto riguarda l'impostazione dei progetti di studio o di ricerca; inoltre, su richiesta del consiglio di amministrazione, forniscono consulenze ed eseguono studi e ricerche, quando siano richieste speciali qualificazioni scientifiche.

Il consiglio di amministrazione integra con delibera la presente disciplina ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del suo insediamento ».

Art. 4.

Il n. 4) dell'art. 7 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« 4) formulare progetti, per la formazione del programma annuale di attività, secondo le modalità di cui all'art. 3 ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« Alle spese di funzionamento, l'I.R.S.E.V. provvede:

a) mediante un contributo annuale della Regione, che sarà determinato, anche in relazione al programma annuale di attività, di cui all'art. 3, con legge di approvazione del bilancio;

b) mediante i proventi derivanti da specifiche commesse assegnate dagli organi regionali o convenzionate con altri enti;

c) mediante le donazioni, le oblazioni e i contributi corrisposti da parte di enti pubblici e privati ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« Le deliberazioni del consiglio di amministrazione, di cui ai numeri 3 e 5 dell'art. 7, sono sottoposte, su proposta della giunta regionale, all'approvazione del consiglio regionale ».

Art. 7.

L'art. 17 della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57, è così sostituito:

« Agli esperti del comitato scientifico è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta dell'organo collegiale nella misura di L. 100.000 e un eventuale compenso per speciali studi e ricerche nei limiti e condizioni, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

A tutti i componenti gli organi amministrativi e consultivi dell'ente, sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute secondo i criteri del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, oppure dell'indennità chilometrica vigente per il personale dell'I.R.S.E.V., nonché è corrisposto, per lo svolgimento fuori sede di funzioni connesse con la propria carica, il trattamento economico di missione secondo i criteri vigenti in materia per gli amministratori pubblici ».

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 gennaio 1985

BERNINI

(931)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. **3.**

Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

Le norme della presente legge si applicano per l'assegnazione degli alloggi costruiti in dipendenza dei trasferimenti di abitati realizzati dalla regione Calabria in applicazione delle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22.

Art. 2.

Requisiti soggettivi

All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente articolo possono concorrere soltanto coloro che siano compresi nello elenco a suo tempo, formato dai comuni interessati, a termini dell'art. 1, della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, abitanti nelle zone da trasferire e con esclusione di quelli che vi abitano da data successiva al 30 aprile 1973, ovvero gli aventi causa degli stessi.

Ai fini di cui al precedente comma possono considerarsi aventi causa dell'originario avente diritto, nell'ordine:

il coniuge superstite, purché non legalmente separato all'epoca del decesso;

i figli legittimi, naturali ed adottivi ed i loro discendenti in linea diretta;

gli affiliati;

gli ascendenti di primo grado.

Non possono in alcun caso concorrere all'assegnazione degli alloggi anzidetti coloro i quali hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualunque forma concessi — dallo Stato o da altro ente pubblico.

Parimenti sono esclusi dal concorso all'assegnazione i proprietari o titolari di diritto reale di godimento su alloggi danneggiati o distrutti nelle zone da trasferire qualora, da parte degli stessi o dei loro aventi causa, la proprietà o il diritto reale sull'immobile anzidetto, sia stato alienato a titolo oneroso.

Chiunque, utilmente collocato in graduatoria, abbia, già in godimento un alloggio costruito a totale carico, o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato od altro ente pubblico, a titolo diverso dalla proprietà o dall'assegnazione con patto di futura vendita, entro trenta giorni dalla consegna dell'alloggio da parte del sindaco del comune interessato, ove voglia conservare il beneficio della presente legge, deve optare per l'alloggio consegnatogli previa rinuncia al precedente diritto.

Art. 3.

Bando di concorso

Gli alloggi di cui alla presente legge verranno assegnati a seguito di pubblico concorso indetto dal comune interessato.

Il bando di concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale nonché mediante affissione di manifesti nell'albo pretorio, nelle eventuali sedi di decentramento comunale, ed, in congruo numero, nelle principali vie e piazze del capoluogo di comune e delle frazioni anche non sedi di decentramento comunale e mediante pubblicazione, per estratto, in almeno due quotidiani tra quelli maggiormente diffusi nella Calabria.

Il bando deve indicare, tra l'altro:

a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare;

b) i requisiti di carattere generale prescritti dalla presente legge;

c) il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;

d) i documenti da allegare alla domanda, tenendosi conto anche della particolare situazione di eventuali aventi diritto emigrati all'estero.

Per gli aventi diritto emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di quindici giorni, se residente nell'area europea, e di trenta giorni, se residente in paesi extraeuropei.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Tutti gli aspiranti di cui all'art. 2 della presente legge debbono produrre domanda al comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare. Nella domanda, da redigere su apposito modulo fornito dalla regione Calabria debbono essere indicati:

a) l'attuale residenza del concorrente, nonché l'indicazione del comune e del luogo dove lo stesso presta attualmente attività lavorativa;

b) l'attuale composizione del nucleo familiare;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio attualmente occupato;

d) il luogo ed indirizzo al quale dovranno essere fatte al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda, inoltre, dovrà farsi esplicito riferimento al nominativo, proprio o del dante causa, a suo tempo inserito nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge nonché al rapporto tra avente causa e originario avente diritto, da specificarsi con riferimento a quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 2.

L'aspirante deve, altresì, dichiarare nella domanda che non sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare motivi di esclusione di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2, manifestare, ove ricorrano i presupposti, la volontà di avvalersi della facoltà di opzione di cui al quinto comma dello stesso art. 2.

Art. 5.

Formazione della graduatoria

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge sarà formata, per ogni comune soggetto a trasferimento, apposita graduatoria.

Ai fini di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun comune, oggetto di trasferimento, provvederà ad insediare una commissione così composta:

a) dal sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza nominato dal consiglio comunale;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle rispettive organizzazioni;

d) dal segretario comunale.

La segreteria operativa delle commissioni è formata da dipendenti del comune interessato. Tra essi la commissione sceglie il segretario.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

La delibera del consiglio comunale di nomina della predetta commissione dovrà essere inviata alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione predetta è a carico del comune interessato.

Art. 6.

Criteri per la formazione della graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente art. 5 saranno attribuiti i seguenti punteggi:

a) punti 2 ai residenti nel comune oggetto del trasferimento o che, a seguito dell'evento calamitoso che ha determinato la esigenza del trasferimento, abbiano trasferito la residenza in uno dei comuni limitrofi;

b) punti 3 a coloro che mantengono l'attività lavorativa nel comune oggetto del trasferimento;

c) punti 2 a coloro che non siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro immobile adeguato ai bisogni della propria famiglia, sito nel comune oggetto del trasferimento o in altro comune limitrofo;

d) punti 4 ai concorrenti proprietari dell'alloggio già occupato dal proprio nucleo familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;

e) punti 2 ai concorrenti non proprietari dell'alloggio, già occupato dal proprio nucleo familiare, abbandonato a seguito dell'evento calamitoso;

f) punti 2 ai concorrenti il cui reddito familiare complessivo annuo risulti non superiore a L. 4.800.000. Tale reddito verrà calcolato al netto degli oneri fiscali e contributi e degli assegni familiari e con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

g) punti 2 ai concorrenti che siano l'originario avente diritto ovvero il coniuge o il figlio dello stesso;

h) punti 1 ai concorrenti che abitino con il proprio nucleo familiare un alloggio precario dallo stesso occupato nella immediatezza dello evento calamitoso;

i) punti 2 ai concorrenti che abitino in alloggio antigienico e/o privo di servizi igienici da certificarsi dall'autorità comunale competente;

l) ai concorrenti che abitino in alloggio sovraffollato: punti 1 da due a tre persone a vano utile; punti 2 da tre persone ed altre a vano utile.

Art. 7.

Istruttoria delle domande

Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni.

Per gli aventi diritto emigrati all'estero, il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande con i punteggi a ciascuna attribuiti in via provvisoria e con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro due mesi dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Art. 8.

Graduatoria provvisoria e definitiva

Ai fini della formazione della graduatoria provvisoria e definitiva, pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione, eventuali opposizioni alla graduatoria provvisoria, scelta degli alloggi, consegna degli stessi e stipula dei contratti, fermo restando quanto previsto nella presente legge, si applicano per quanto possibile, le norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In ogni caso si intende sostituito il comune interessato all'Istituto autonomo per le case popolari ed il sindaco del comune al presidente dell'istituto medesimo.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune nel cui territorio si trovano gli alloggi tenuto conto della composizione del nucleo familiare riferito alla data del 30 aprile 1973.

Art. 9.

Alloggi disponibili

Qualora dovesse verificarsi una disponibilità di alloggi unifamiliari da due vani più servizi per mancanza od insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti, gli stessi alloggi potranno essere fra di loro unificati, a seguito di garanzie tecniche, tali da costruire unità immobiliari con valide soluzioni ai fini della razionalizzazione dell'uso.

Art. 10.

Delega al sindaco del comune

Il sindaco del comune interessato, in virtù della presente legge, è delegato ad intervenire in tutti gli atti previsti, come pure a costituirsi avanti a pubblici ufficiali roganti ed a dispiegare ogni altra attività prevista dalla presente legge o conseguenziale quale rappresentante speciale ex legge della amministrazione regionale, senza che occorrano ulteriori atti amministrativi di delega o di ratifica.

Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, potrà sostituire il sindaco, per l'esecuzione degli atti e delle attività anzidette, con un commissario *ad acta,* nel caso di persistente ed ingiustificata inerzia accertata dalla giunta regionale.

Art. 11.

Disposizioni finali

Qualora all'atto esecutivo si è resa necessaria una ridelimitazione delle zone da abbandonare, i comuni interessati al trasferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano gli aventi diritto nell'ambito della nuova riperimetrazione fatti salvi i requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16.

Gli alloggi contemplati nella presente legge, qualora non possano essere, in tutto o in parte assegnati ai sensi delle disposizioni che precedono per mancanza o insufficienza di concorrenti forniti dei prescritti requisiti, potranno essere oggetto di successivo concorso per l'assegnazione a termini delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, previa consegna degli alloggi medesimi al comune.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1985

DOMINIJANNI

(1494)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 4.
Istituzione del difensore civico presso la regione Calabria.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 21 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

E' istituito nella regione Calabria l'ufficio del difensore civico.

Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Compiti

Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità.

Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 3.

Procedimento e norme particolari

Chi abbia in cor o una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui all'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi sessanta giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente art. 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

Art. 4.

Relazioni

Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente art. 3, invia al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

Per i casi di partic(lare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al consiglio regionale.

Il consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

Alla relazione annuale e alle determinazioni del consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione nel Bollettino uffici le della Regione.

Art. 5.

Elezione

Il difensore civico è eletto dal consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico-amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione al consiglio regionale.

L'elezone è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 6.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o da incompatibilità stabilite dal presente articolo, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno dal consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 7.

Durata in carica - Revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

Può essere revocato con voto del consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio per procedere alla designazione del successore.

La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

Art. 8.

Diritti dei consiglieri regionali

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'art. 8 dello statuto regionale.

Art. 9.

Indennità

Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Al difensore civico che non risieda nella sede del consiglio o della giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

In caso di trasferta in località dalla sede del consiglio o della giunta, spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 10.

Sede e dotazione organica

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio regionale.

Il difensore civico si avvale, per l'espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopro determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

All'assegnazione dello stesso personale provvede l'ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico.

Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la giunta regionale ad iniziativa dell'ufficio di presidenza d'intesa con la stessa giunta regionale.

Art. 11.

Spesa

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 16 gennaio 1985

DOMINIJANNI

(1495)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1985, n. 9.

Bilancio pluriennale per gli anni 1985-87 e bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 30 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

(1057)

REGIONE MOLISE

Avviso di rettifica alla legge regionale 7 gennaio 1985, n. 2, recante: « Modifiche alla legge regionale del 20 gennaio 1981, n. 12, e ulteriori provvidenze in favore artigianato ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 16 gennaio 1985, e ripubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 78 del 1° aprile 1985).

Nella legge citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al secondo rigo dell'art. 6 le parole « art. 4 » vanno sostituite con le parole « art. 5 »;

all'ultimo comma dell'art. 10 le parole « articoli 3 e 8 » vanno sostituite con le parole « articoli 4 e 9 ».

(2084)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221